

Regolamento
concernente i consultori matrimoniali-familiari
del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Autorità competente

Art. 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati.

Requisiti dell'operatore del consultorio matrimoniale-familiare

a) in generale

Art. 2 L'operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell'ambito della sua specializzazione.

b) formazione

Art. 3 ¹Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell'ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.

²Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).

Riconoscimento e notifiche

Art. 4 ¹L'istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

- a) l'elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d'occupazione;
- b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;
- c) per ogni operatore, l'estratto del casellario giudiziale specifico per privati;
- d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l'atto di nascita;
- e) l'esatta designazione della sede del consultorio.

²Ogni modifica dei dati comunicati con l'istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

Istanze per il sussidio

a) delle strutture

Art. 5 Le istanze per il sussidio per l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture, come pure per l'arredamento e l'acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

b) delle attività

Art. 6 ¹Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.

²Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.

³Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.

Abrogazione

Art. 7 Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell'11 novembre 2003 è abrogato.

Entrata in vigore

213.210

Art. 8 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.¹

Pubblicato nel BU **2024**, 225.

¹ Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.